



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0026403-03/11/2015
Cl. 06.01.00/92.4

Alla Direzione generale
Belle Arti e Paesaggio
SEDE

e, p.c.,

Al Segretario Generale
SEDE

Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e
Ferrara
SEDE

OGGETTO: Modena – regolamento comunale del Sito Unesco di Modena: Cattedrale, Torre Civica Ghirlandina e Piazza Grande.-

La Direzione generale Belle Arti e Paesaggio, con nota del 29 agosto 2015, nel trasmettere la bozza del regolamento comunale del sito Unesco di Modena, su istanza della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, chiede il parere di questo Ufficio sulla previsione di cui al punto 8.2 del suddetto Regolamento, che consente di derogare all'obbligo di acquisire l'autorizzazione ministeriale, prevista dall'art. 21 del codice di settore, in caso di interventi conformi al regolamento medesimo. Tale "procedura in deroga" poggerebbe sull'Accordo di programma approvato l'8 marzo 2012, che peraltro, contrariamente a quanto affermato, non prevede nulla al riguardo.

Questo Ufficio condivide le perplessità di codesta Direzione circa la non conformità all'ordinamento giuridico della procedura suindicata, indipendentemente da un'eventuale previsione pattizia in tal senso.

La necessità dell'atto autorizzatorio, di cui all'art. 21 del codice di settore, in caso di interventi su beni culturali, non può infatti essere derogata per volontà delle parti, anche nel caso di interventi conformi a prescrizioni precedentemente concordate, stante la doverosità dell'esercizio del potere amministrativo da parte dell'amministrazione che ne è titolare sulla base di una norma di legge.

L'art. 15 della legge n. 241 del 1990 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi aventi a oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; l'accordo, che si configura come manifestazione di discrezionalità amministrativa, non può comportare il superamento del tradizionale principio di legalità.

Conseguentemente la possibilità, da parte degli uffici ministeriali preposti alla tutela, di predeterminare così, in astratto, prescrizioni tecniche inerenti interventi su beni culturali al fine della loro ammissibilità, autolimitando la propria discrezionalità valutativa in sede di autorizzazione, non esclude la necessità, secondo il principio di legalità sostanziale, che comprende quello di tipicità degli



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

atti amministrativi, che i singoli interventi, da realizzare in concreto, anche se conformi alle suddette prescrizioni, debbano essere comunque, corredati di progetto o descrizione tecnica, esaminati e specificatamente autorizzati dal Soprintendente.

La necessità del provvedimento autorizzatorio è confermata anche dall'art. 24 del codice, che prevede, ma per i soli interventi su beni pubblici, che tale autorizzazione possa essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero e il soggetto pubblico interessato. Peraltro, anche nel caso di interventi su beni pubblici, la stipula dell'accordo di carattere generale sui criteri non esclude la necessità di un momento attuativo riferito al dettaglio del singolo intervento.

Ferma restando, pertanto, la necessità di ottenere l'autorizzazione ministeriale in tutti gli altri casi di interventi su beni culturali, va ricordato come il provvedimento, anche nelle ipotesi "ordinarie", in cui si tratti di beni di soggetti privati, possa essere espresso in sede di conferenza di servizi, ove indetta dall'autorità procedente.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cons. Paolo CARPENTIERI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Carpentieri', written in a cursive style.

SB/sb